

# LE MISURE SUL LAVORO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

WEBINAR 22 GENNAIO 2021

RELATORI:

MAURO DE SANTIS COMMERCIALISTA IN SALERNO

PAOLO GIORGIUTTI CONSULENTE DEL LAVORO IN UDINE

## *Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per mancata richiesta Cassa (L. 178/2020 art. 1 da c. 306 a 308)*

- 306. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
- 307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo.
- 308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19 » e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Esonero versamento contributi previdenziali per mancata richiesta Cassa - Evoluzione

Norma	Riferimento INPS	Periodo a base di riferimento (h)	Misura	Fruizione	No richiesta cassa covid	Note
Art.3 D.L.104/2020	Mess. 4254/2020 e 30/2021 Circ. 105/2020	ore maggio e giugno 2020	Contribuzione virtuale dovuta su retribuzione non corrisposta, compresa di ratei, commisurata al doppio delle ore di cassa fruite	Entro il 31/12/2020	Dal 13/07/2020 al 31/12/2020	Possibile rinuncia per frazione esonero richiesto e non goduto e presentare domanda per cassa, anche per una frazione del n. dei lavoratori interessati dal beneficio (art.12 D.L.137/2020)
					Art. 3 c. 2: divieto di licenziamento in caso di beneficio esonero	
Art.12 D.L.137/2020	-	ore giugno 2020	Contribuzione virtuale dovuta su retribuzione non corrisposta compreso di ratei su periodo massimo di quattro settimane	Entro il 31/01/2021	Dal 16/11/2020 al 31/01/2021	Rientrano i datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane (fatturato).
			riparametrato e applicato su base mensile (?) mese di giugno 4 settimane e 2 gg			Art. 1 c. 307 L. 178/2020 «possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale» <b>INAPPLICABILE</b>
L. 178/2020	-	ore maggio e giugno 2020	Come sopra massimo di otto settimane	Entro il 31/03/2021	01/01 a 31/03 ovvero 30/6/21	

## *Esonero versamento contributi previdenziali per mancata richiesta Cassa - Evoluzione*

IPOTESI	PERIODO 13-7 / 31-12 2020 DECRETO AGOSTO	PERIODO 16-11-20 / 31-01-21 DECRETO RISTORI	PERIODO 1-1-21 / 31-3 o 30-6 21 LEGGE STABILITA'
A	NO CASSA	NO CASSA	NO CASSA
	SI ESONERO ART. 3 DL 104/2020	NO ESONERO DL 137/2020	SI ESONERO ART. 1 C.306 L. 178/2020
B	SI CASSA PER 18 SETT.	NO CASSA	NO CASSA
	NO ESONERO ART. 3 DL 104/20	SI ESONERO DL 104/2020	SI ESONERO ART. 1 C.306 L. 178/2020
C	SI CASSA < 18 SETT.	NO CASSA	SI CASSA
	NO ESONERO ART. 3 DL 104/20	NO ESONERO DL 137/2020	NO ESONERO ART. 1 C.306 L. 178/2020
	INCENTIVO COMPATIBILE CON RICHIESTA CASSA COVID SE INERENTE ALTRE UNITA' PRODUTTIVE		

## Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

### □ Limiti alla fruizione dell'esonero

a. l'importo complessivo **non può essere superiore** alla contribuzione **teoricamente** dovuta per la retribuzione persa relativamente alle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;

b. in ogni caso l'importo dell'esonero fruibile **non può essere superiore** alla contribuzione datoriale **effettivamente** dovuta nelle singole mensilità nelle quali si fruisce dell'esonero.

c. *La contribuzione datoriale non include:*

1) *i premi e i contributi dovuti all'Inail ;*

2) *il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria Inps per il TFR ;*

3) *il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;*

4) *il contributo pari allo 0,30% fondi interprofessionali*

5) *contributi di solidarietà;*

# Condizioni per la fruizione – norme comuni a esonero per cassa integrazione e decontribuzione Sud

## Condizioni generali

- Il beneficio non è una fruizione agevolata correlata alle assunzioni: di conseguenza, non può essere richiamato l'art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 ma, unicamente, l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Di conseguenza, debbono sussistere:
- La **regolarità contributiva**;
- L'**assenza di violazioni** delle norme fondamentali a tutela delle **condizioni di lavoro** (sono quelle richiamate nell'allegato al D.M. sul DURC) ed il rispetto degli altri obblighi di legge;
- Il rispetto degli **accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (1)

## Cumulabilità con altri esoneri

- L'agevolazione è uno sgravio contributivo e, come tale, può, in teoria, cumularsi con **altri esoneri o aliquote di finanziamento** previste dalla normativa, nei limiti di quanto dovuto sotto l'aspetto previdenziale (come, ad esempio, quello degli "**over 50**", di cui parla l'art. 4, comma 8, della legge n. 92/2012, quello dei **portatori di handicap** ex art. 13 della legge n. 68/1999 o quello dei **beneficiari di NASpl**).
- (1) [MLPS 28/7/2020 n.2](#)

# Circolare MLPS 28/7/2020 n.2

Parte Normativa	Parte Economica
<p>Trattamenti soggetti a verifica di «equivalenza»:</p> <p>Disciplina del lavoro part time</p> <p>Periodo di prova</p> <p>Preavviso</p> <p>Comporto</p> <p>Integrazione di malattia infortunio</p> <p>maternità</p> <p>Permessi retribuiti</p>	<p>Riferimento alla c.d. <b>retribuzione globale annua</b> da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione e da quelli variabili, solo laddove gli elementi variabili siano considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria. (Paga Base-Edr-Scatti Ecc.)</p> <p>Esclusa la retribuzione accessoria e variabile della quale andrà soltanto verificata l'esistenza.</p>
<p>Revoca benefici normativi e contributivi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ In caso di scostamento della parte economica</li><li>➤ In caso di equivalenza della parte economica scostamento di almeno due degli istituti normativi elencati nella circolare.</li></ul>	

# Regime Temporaneo in materia di aiuti approvato il 19/3/2020 modificato il 13/10/2020

L'aiuto non può eccedere i limiti previsti dal paragrafo 3.1, punti 21 e 22, del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 (2020/C 91 I/01). In particolare la disposizione considera ammissibili gli aiuti purché siano soddisfatte **tutte le condizioni seguenti** (si riportano quelle di maggiore interesse):

- a. l'aiuto non deve superare 800 000 EUR per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis". Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa;
- b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c. l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, al 31 dicembre 2019. Può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID19;
- d. l'aiuto è concesso **entro e non oltre il 30 giugno 2021**.

In aggiunta agli aiuti de minimis

# Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (Art. 1 c.161)

- Esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL) nella misura del:
  - ✓ 30% fino al 31 dicembre 2025;
  - ✓ 20% per il 2026 e 2027;
  - ✓ 10% per il 2028 e 2029.

Sede di lavoro Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

- L'esonero, senza individuazione di alcun tetto mensile, non comprenderà i premi **INAIL**;
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto** ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
- Il contributo, ove dovuto, ai **fondi bilaterali**, al **FIS** ed ai **Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano**, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
- Il contributo dello 0,30% in favore dei **Fondi interprofessionali** per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
- Il contributo per il Fondo di solidarietà del **trasporto aereo** e dei servizi aeroportuali.

# Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

- Esonero contributivo su tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020 esclusivamente in relazione ai ratei maturati nel trimestre dell'ultimo anno? (1)
- Agenzie di somministrazione agevolabili solo con sede in una delle regioni svantaggiate a nulla valendo la sede effettiva dei lavori dell'utilizzatore
- Applicazione dell'esonero contributivo anche per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni del Mezzogiorno, individuate per l'appunto dall'art.27 del Decreto Legge n.104/2020

(1) Messaggio INPS 72/2021

# Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

- Dal 1<sup>^</sup> GENNAIO al 30 GIUGNO 2021 riferimento alle previsioni del “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 1<sup>o</sup> marzo 2020 e la cui efficacia termina il 30 giugno 2021 che autorizza gli Stati membri ad usufruire di ogni flessibilità per affrontare gli effetti della crisi pandemica”
- Dal 1<sup>^</sup> LUGLIO 2021 al 31 DICEMBRE 2029 in attesa autorizzazione Commissione Europea su compatibilità in materia di aiuti di stato.
- Monitoraggio a cura dell'INPS

# Incentivo occupazione giovani (art. 1 c. 10 e succ.)

- Decontribuzione totale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro annui per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nell'arco della loro vita lavorativa. Valido anche per le assunzioni con contratto di apprendistato. Tale disposizione s'inserisce, modificandoli, i parametri individuati dalla L.205/2017 relativamente alla percentuale di esonero contributivo (dal 50% al 100%) e al limite (da 3.000 a 6.000).
- Tutte le qualifiche con esclusione dirigenti
- Contribuzioni escluse: Inail, 0,30% fondi interprofessionali; fondi di solidarietà; 10% contribuzione solidarietà
- ✓ 48 mesi per le regioni del Mezzogiorno e le Isole maggiori.
- ✓ Alla data della prima assunzione incentivata, non siano già stati occupati a tempo indeterminato con **lo stesso o altro datore di lavoro**, fatta salva l'ipotesi, richiamata dal comma 103, in cui per un lavoratore sia stato, parzialmente fruito l'esonero, e sia riassunto a tempo indeterminato da altro datore

# Incentivo occupazione giovani

## □ Condizioni:

- Non deve violare un diritto di precedenza;
- Non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- È necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi;

A differenza della L. 205/2017 è la specifica previsione di non applicazione ai casi di conferma in servizio degli apprendisti per ulteriori 12 mesi

- ü L'agevolazione è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro non abbia fatto licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti all'assunzione e nei **nove** mesi successivi di lavoratori aventi la medesima «qualifica».
- La legge di Bilancio 2021 subordina lo sgravio al “via libera” della Commissione Europea: esso potrà essere concesso nei limiti ed alle condizioni fissati con il “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 1° marzo 2020 e la cui efficacia termina il 30 giugno 2021 che autorizza gli Stati membri ad usufruire di ogni flessibilità per affrontare gli effetti della crisi pandemica.

# Disposizioni in materia di sgravio contributivo per le donne (art. 1 c. 16 e succ.)

- Esonero del 100% dei contributi nel limite annuo di 6.000 euro per le assunzioni, nel biennio 2021-2022, di lavoratrici donne che siano prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in regioni ammissibili a finanziamento Fondi strutturali o almeno 24 mesi se ovunque residenti.
- ✓ Le assunzioni potranno essere a tempo indeterminato, determinato e con modalità di tempo parziale e a scopo di somministrazione.
- Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. (1)
- La legge di Bilancio 2021 subordina lo sgravio al “via libera” della Commissione Europea: esso potrà essere concesso nei limiti ed alle condizioni fissati con il “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, la cui efficacia termina il 30 giugno 2021, che autorizza gli Stati membri ad usufruire di ogni flessibilità per affrontare gli effetti della crisi pandemica.

1) Circolari INPS 111 e 131 2013 «In conclusione, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l'incentivo va riconosciuto per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si «consolidano»; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.»

# Disposizioni in materia di sgravio contributivo per le donne

Nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito”. (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.34 del 25/7/2013)

- L’art. 20, comma 5-ter del D. Lgs. 276/2003 precisa che per lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito s’intendono quei soggetti svantaggiati che «negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione»
- Il citato decreto reca implicitamente l’indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non “regolarmente retribuiti” e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione.
- Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto la condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego

# *Disposizioni in materia di esonero contributivo settore sportivo-dilettantistico (art.1 c. 34)*

- Dotazione fondo di 50 ml per esonero versamento contributivo da parte di federazioni, associazioni, società sportive, con esclusione dei premi INAIL, per rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori direttori tecnici, preparatori atletici e direttori di gara.
- Incentivo cumulabile con altri nel limite della contribuzione previdenziale dovuta

# *Disposizioni in materia di esonero contributivo iscritti INPGI (art.1 c. 29)*

- Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

## *Rinnovo dei contratti a tempo determinato (art.1 c. 279)*

- Si dispone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 marzo 2021, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicazione della causale giustificativa, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe

# Disposizioni in materia di licenziamento (art.1 c.309 a 311)

- Estensione del divieto di licenziamento già in vigore fino al 31 marzo 2021.
- Il divieto si applica:
  - ✓ alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo , a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
  - ✓ alle procedure di licenziamento collettive, comprese quelle già avviate e non ancora concluse.
- Il divieto di licenziamento resta inapplicabile in caso di:
  - ✓ licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività;
  - ✓ accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all'esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono su base volontaria;
  - ✓ licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio

# Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD. (art. 1 c.299 e SS)

- Si prevede la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD per una durata massima di 12 settimane in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- ✓ tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.
- I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore delle Legge di Bilancio 2021.
- Confermata la prestazione a carico dei fondi di solidarietà con medesime modalità per assegno ordinario;
- Confermata la prestazione anche a favore dei lavoratori agricoli (90 giorni fruibili entro il 30/6/2021)
- I periodi autorizzati ai sensi del Decreto Ristori (ulteriori 6 settimane) collocati anche parzialmente in periodi successivi all'1/1/2021 sono imputati alle 12 settimane di cui si tratta

# *Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD.*

*(art. 1 c.299 e SS)*

- Confermati i termini di richiesta della prestazione entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la riduzione / sospensione dell'attività lavorativa e del pagamento diretto, ove richiesto, entro 30 giorni dall'autorizzazione se intervenuta successivamente al mese successivo all'evento;
- Non prevista contribuzione addizionale
- Resta obbligo comunicazione OO.SS. (?)
- Formazione dell'apprendista durante la cassa integrazione: la nota INL 29 luglio 2020 ha confermato che la impossibilità di svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore consente di prorogare il periodo di apprendistato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite
- Collocamento obbligatorio sospeso durante l'integrazione da COVID-19  
Interpello MLPS 8566 del 29 ottobre 2020

	COVID-19	CIGO	FIS	FSBA
Durata	12 settimane No computo durata massima complessiva CIGO/FIS	13 sett continuative prorogabili max 1 anno/ per periodi non consecutivi non può superare 52 sett in biennio mobile Non possano essere autorizzate più di 1/3 delle ore lavorabili nel semestre precedente la richiesta da parte di tutte le maestranze addette all'Unità produttiva	Ordinario max 26 sett in biennio mobile > 15 dip Solidarietà max 12 mesi in biennio mobile >5 <15 dip. Riduzione non > 60% orario lavoratori e rispetto al singolo lavoratore la riduzione max 70%	Ordinario 20 sett in biennio mobile per: a) eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti; b) Situazioni temporanee di mercato. Solidarietà 26 sett in biennio mobile per evitare licenziamenti plurimi
Contributo addizionale	NO	a) 9% retribuzione persa fino a 52 sett; b) 12% oltre il limite di cui sopra e sino a 104 settimane; c) 15% oltre il limite punto b); Settimane riferite a un quinquennio mobile	4% della retribuzione persa	NO
Anzianità lavoratore	Lavoratori in forza al 1/1/2021	Almeno 90 gg di effettivo lavoro (si computano sabato/ferie/festività/congedi/infortunio)	Almeno 90 gg di effettivo lavoro (si computano sabato/ferie/festività/congedi/inf.	Almeno 90 gg di calendario
Pagamento diretto	SI	SI in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa	SI in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa	SI Art. 7 regolamento FSBA
ANF	SI	SI	NO	SI (carico INPS)
Procedura sindacale	da tenere su richiesta OoS entro i 3 gg da comunicazione preventiva (no obbligo accordo)	comunicazione preventiva alla sospensione/riduzione dei lavoratori interessati (no obbligo accordo)	per richiedere assegno di solidarietà indicando lavoratori interessanti a riduzione attività lavorativa	accordo sindacale sottoscritto preventivamente rispetto all'inizio della sospensione dei lavoratori.
Indennità	80% di retr. globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. La misura erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).	80% di retr. globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. La misura erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).	80% di retr. globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. La misura erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).  Limite prestazione pari a 10 volte i contributi versati al FIS dal datore	Ordinario/straordinario pari all'80% di retr. che sarebbe spettata per le ore non prestate entro limite di importo max mensile vigente di € 1.193,75 lordi (da rapportare su base oraria)  Necessaria regolarità contributiva 36 mesi precedenti
Ripresa attività	NO	SI	SI	SI?

# *Disposizioni in materia di riduzione cuneo fiscale e assegno unico per la famiglia (art.1 c.1 e 8)*

- Confermato il taglio del cuneo fiscale con stabilizzazione dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente con innalzamento a 40 mila euro della fasce di reddito rientrante.
- Previsto assegno unico universale e servizi alla famiglia con dotazione di un fondo da 8 Mld per il 2022 la cui entrata in servizio è demandata da provvedimenti normativi da emanarsi.

# Congedo di paternità (art. 1 c.25 – 363 - 364)

- La disposizione prevede la proroga per il congedo di paternità portando l'obbligo di fruizione da sette a 10 giorni per il 2021.
- Per il padre lavoratore, introdotto anche l'obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.
- 106,1 milioni per il 2021.

# Tutela lavoratori fragili (art. 1 c.481)

- Vengono estese fino al 28 febbraio 2021 le misure a **tutela dei lavoratori fragili** e dei **lavoratori con disabilità grave** con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
  
- La **condizione di fragilità\*** è da intendersi:
  - connessa non solo all'età, ma alle **patologie pregresse**, che ne aumentano la vulnerabilità;
  - temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica

\*Circolare del Ministero del Lavoro e della Salute del 4/09/2020

# Assegno di ricollocazione (art. 1 c. 324 e SS)

- Viene ripristinato l'Adr anche per i lavoratori cessati a seguito di licenziamento individuale percettori di Naspi
- Sono ricompresi i disoccupati percettori Dis-coll e i lavoratori in cigs per cessazione attività.
- **Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325)**
  - È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpl, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze

# I.S.C.R.O. (art.1 c.386-394)

- Per il **triennio 2021-2023**, viene istituita l'Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla **Gestione separata INPS** che esercitano per professione abituale **attività di lavoro autonomo** diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986).
- Possono fruire dell'indennità i soggetti che:
  - - **non sono** né titolari di **trattamento pensionistico diretto** né assicurati presso altre **forme previdenziali obbligatorie**;
  - - **non sono** beneficiari di **reddito di cittadinanza**;
  - - hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda;
  - - hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un **reddito non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
  - - sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  - - sono **titolari di partita IVA attiva** da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.
- L'indennità è pari al **25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in **6 mensilità**, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
- La **domanda** per accedere all'indennità deve presentata, **in via telematica**, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
- La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio

# Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti (art.1 c.20-22)

- Viene istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, il Fondo per l'esonero - parziale - dai contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) dovuti:
- - dai **lavoratori autonomi** e dai **professionisti** iscritti alle **gestioni previdenziali dell'INPS** e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33%;
- - dai **medici**, dagli **infermieri** e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge 3/2018 assunti per l'emergenza Covid 19 e già in quiescenza.
- È demandato ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro febbraio 2021 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021), il compito di definire i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

# Opzione donna (art. 1 c.336)

- La disposizione estende la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.
- Lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità (maturati entro il 31 dicembre 2020), la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE